**PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI DELLE IMPRESE LOMBARDE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI - LINEA D'INTERVENTO "CREDITO IN-CASSA"**

**TRA**

**Regione Lombardia** (di seguito per brevità "**Regione**") con sede legale in Piazza Città di Lombardia n. 1, 20124 Milano, codice fiscale 80050050154, rappresentata dall' Assessore alle Attività Produttive, Ricerca ed Innvazione, dott. Mario Melazzini, autorizzato alla stipula del presente atto in base alla DGR n. X/386 del 12.07.2013, esecutiva ai sensi di legge

**E**

**Finlombarda S.p.A.** (di seguito per brevità **"Finlombarda"** o **"Società"**) con sede legale in Milano, via Taramelli 12, codice fiscale e p.iva 01445100157 rappresentata dal dott. Giorgio Papa, in qualità di Direttore Generale

**E**

**Sezione Regionale lombarda dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia** (di seguito per brevità "**ANCI LOMBARDIA**") con sede legale in Milano, Piazza Duomo n. 21, codice fiscale 80160390151, rappresentata dal dott. ATTILIO FONTANA in qualità di PRESIDENTE

**E**

**Unione Province lombarde** (di seguito per brevità "**UPL**") con sede legale in Milano, via Vivaio 1, Milano, codice fiscale 80095970150, rappresentata dal dott. ETTORE PIROVANO in qualità di CONSIGLIERE DIRETTIVO

**E**

**Associazione Italiana per il Factoring** (di seguito per brevità "**ASSIFACT**") con sede legale in Milano, via Cerva n. 9, codice fiscale 97067880159, rappresentata dal dott. Massimo Ferraris, in qualità di Presidente

**E**

**Commissione Regionale ABI della Lombardia** (di seguito per brevità "**ABI LOMBARDIA**"), rappresentata dal dott. Franco Ceruti, in qualità di Presidente

Regione, Finlombarda, Anci Lombardia, UPL, ASSIFACT, ABI Lombardia, di seguito per brevità congiuntamente "**Parti**" e singolarmente "**Parte**"

**PREMESSO CHE**

- con la legge 21 febbraio 1991 n. 52 (di seguito, per brevità "**Legge Factoring**") è

stata disciplinata la cessione dei crediti di impresa, ovvero dei crediti sorti da contratti stipulati da un imprenditore nell'esercizio dell'attività di impresa a favore di società o enti il cui oggetto sociale preveda l'attività di acquisto di crediti di impresa;

- con l'art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (di seguito, per brevità "**Codice Contratti**") la disciplina di cui alla Legge Factoring è stata estesa ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, stabilendo che la cessione possa essere effettuata a favore di banche o intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
- con il medesimo art. 117 del Codice Contratti si è previsto ai commi 2 e 3 che le cessioni dei crediti, debbano, ai fini della opponibilità alle stazioni appaltanti che siano amministrazioni pubbliche, essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e debbano essere notificate alle amministrazioni debitrici, divenendo efficaci qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione;
- con decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*", convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2 e successive modifiche e integrazioni è stata prevista, all'art. 9 commi tre-bis e tre-ter, la certificazione, su istanza del creditore, di somme dovute per somministrazione di forniture ed appalti da parte di Regioni ed enti locali, anche al fine di consentire la cessione *pro soluto* del credito a favore di banche o intermediari finanziari;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012 (di seguito per brevità "**DM Certificazione**") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 e successive modifiche e integrazioni, sono state disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea ed al fine di far affluire liquidità alle imprese, le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione di forniture e appalti da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale;
- con decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito in legge 6 giugno 2013 n. 64 recante "*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*" sono state previste specifiche

disposizioni volte a consentire l'immediata immissione di liquidità nel sistema economico attraverso l'accelerazione del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso i propri creditori per un importo di 40 (quaranta) miliardi di euro nel biennio 2013-2014;

**CONSIDERATO CHE**

- le imprese lombarde soffrono una grave situazione di difficoltà, in termini di liquidità, causata anche dal differimento dei pagamenti per prestazioni rese agli enti locali e manifestano da tempo l'esigenza di trovare una soluzione allo smobilizzo dei crediti pendenti;
- la stima dei crediti vantati dalle imprese lombarde nei confronti di Comuni e Province lombarde, secondo recenti elaborazioni fondate su fonti ufficiali, ammonta approssimativamente ad euro 4.400.000.000,00 (quattromiliardi quattrocentomilioni/00);
- Regione è consapevole che la situazione in cui versano le imprese lombarde nei confronti della pubblica amministrazione è aggravata dall'attuale crisi economica caratterizzata da un lato, dalla tensione nell'erogazione del credito e dall'altro, dai vincoli di finanza pubblica sempre più stringenti per gli enti locali;
- in virtù di quanto sopra, Regione si è adoperata, nel corso degli ultimi anni, anche in collaborazione con ANCI ed UPL per favorire la riduzione dei tempi di pagamento attraverso varie iniziative, tra cui l'istituzione a livello locale del "patto di stabilità territoriale verticale", strumento tramite il quale Regione mette a disposizione degli enti locali del territorio lombardo spazi finanziari a valere sui propri obiettivi inerenti al patto di stabilità;
- Regione ha, altresì, istituito nel 2007 presso Finlombarda, un fondo denominato "Fondo Socio-Sanitario", destinato al pagamento dei fornitori, sia pubblici, sia privati delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere e delle Fondazioni I.R.C.C.S. di diritto pubblico che ha permesso di contenere i termini di pagamento delle nuove fatture entro i 60 (sessanta) giorni;
- Regione ha promosso nel 2011, in accordo con la Banca Europea degli Investimenti, una misura a sostegno delle micro, piccole e medie imprese dei settori manifatturiero, dei servizi alle imprese, del commercio all'ingrosso e delle costruzioni, attuata e gestita da Finlombarda al fine di dare una concreta risposta alle esigenze di liquidità delle imprese e sostenere le necessità di capitale circolante legate all'attività produttiva e commerciale delle stesse mediante la concessione di finanziamenti;

- anche UPL e ANCI hanno manifestato l'esigenza di trovare quanto prima una soluzione al pagamento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, individuando la causa, non solo e non tanto, in una carenza di liquidità dei Comuni e delle Province lombarde, quanto negli stringenti vincoli imposti dalla finanza pubblica;

**RITENUTO PERTANTO**

- doveroso offrire una soluzione alla situazione di grave crisi che ha coinvolto le imprese anche in conseguenza dei mancati pagamenti da parte degli enti locali, promuovendo ed attuando, attraverso una collaborazione inter-istituzionale, una iniziativa diretta ad assicurare alle imprese la liquidità necessaria,

**VISTA**

- la D.G.R. n. X/386 del 12.07.2013 avente ad oggetto "*Attivazione della linea d'intervento denominata Credito In-Cassa mediante l'istituzione di un apposito Fondo ed approvazione dello schema di protocollo tra Regione Lombardia, Anci Lombardia, Unione Province Lombarde, ABI Lombardia, Assifact*", con la quale la Giunta regionale ha deliberato l'attivazione della linea di intervento "Credito In-Cassa", finalizzata, mediante lo strumento della cessione del credito *pro soluto*, a favorire i pagamenti degli enti locali e ad assicurare liquidità alle imprese mediante lo smobilizzo dei loro crediti ed ha approvato lo schema di protocollo di intesa tra le Parti

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 – VALIDITA' DELLE PREMESSE**

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

**ART. 2 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO**

1. Le Parti intendono stabilire, con il presente protocollo d'intesa (di seguito, per brevità "il **Protocollo**"), i termini della collaborazione reciproca finalizzata alla promozione ed attuazione di una iniziativa che possa consentire la gestione,

lo smobilizzo e l'incasso dei crediti scaduti vantati nei confronti di Comuni/Unioni di Comuni e Province lombarde (di seguito, per brevità, congiuntamente "**gli Enti locali**") da micro, piccole, medie e grandi imprese, con ricadute positive anche sulla filiera dei sub-fornitori. Le imprese beneficiarie devono avere sede legale o operativa in Lombardia, appartenere ad uno qualsiasi dei settori di attività ATECO 2007, con l'eccezione di quelli rientranti nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento comunitario n. 1198/2006 della Commissione Europea ed essere titolari di crediti per forniture e/o servizi e/o lavori (di seguito, per brevità, "**le Imprese**").

2. L'iniziativa (di seguito, per brevità, "**Credito In-Cassa**" o semplicemente "**l'Operazione**") verrà realizzata da Finlombarda con la compartecipazione delle società di *factoring* (di seguito per brevità congiuntamente "**gli Intermediari**") che acquisteranno il credito al valore oggetto di certificazione da parte dell'Ente locale. Ciascun Intermediario acquisterà, previa valutazione del merito creditizio delle Imprese, i crediti vantati nei confronti degli Enti locali che abbiano aderito all'Operazione, attraverso contratti di cessione del credito *pro soluto* stipulati con le Imprese medesime.
3. Le Parti prendono atto che le risorse finanziarie che gli Intermediari metteranno complessivamente a disposizione per l'Operazione ammontano ad un massimo di euro 1.000.000.000,00 (un miliardo), da destinarsi *pro quota* allo smobilizzo di crediti verso Comuni/Unioni di Comuni e Province lombarde.

## ART. 3 - CONDIZIONI E MODALITA' DELL'OPERAZIONE

1. Le Parti concordano che la forma negoziale a cui Credito In- Cassa verrà ordinata è quella della cessione del credito *pro soluto*, mediante la quale le Imprese cedono agli Intermediari crediti scaduti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili al momento dell'accesso all'Operazione (di seguito "i **Crediti**"), vantati nei confronti degli Enti locali.
2. Potranno formare oggetto di cessione i crediti vantati dall'Impresa nei confronti del singolo Ente locale debitore ed afferenti, sia a spese correnti (Titolo I del bilancio dell'Ente Locale), che a spese in conto capitale (Titolo II del bilancio dell'Ente Locale), per un importo minimo di euro 10.000,00 (diecimila/00) e per un importo massimo di euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) per i crediti verso Comuni/Unioni di Comuni ed euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00) per i crediti verso le Province e

i Comuni capoluogo di Provincia.

3. I limiti massimi sopradetti sono pari a euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per i crediti verso le Province e i Comuni capoluoghi di Provincia e euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00) per i crediti verso i Comuni/Unioni di Comuni, laddove l'Impresa, all'atto della presentazione della domanda di accesso all'Operazione, assuma specifico impegno, mediante dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, a liquidare a sua volta i propri sub-fornitori.
4. Sono esclusi dall'Operazione i Crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità delle Imprese per qualsivoglia causa e per i quali l'Impresa non sia in possesso della certificazione dell'Ente locale.
5. Gli Enti locali provvederanno alla certificazione dei crediti nel rispetto delle modalità di cui al DM Certificazione, sinteticamente riprodotte al successivo art. 4.
6. Finlombarda, società che opera nell'ambito del sistema regionale secondo il modello dell'*in house providing* e soggetto attuatore dell'Operazione, contribuirà alla realizzazione con apposito fondo di garanzia.
7. Le specifiche modalità operative di attuazione del presente Protocollo saranno rese pubbliche sul sito di Finlombarda www.finlombarda.it e sui siti istituzionali di ciascuna Parte.

**ART. 4 - CERTIFICAZIONE DEL CREDITO**

1. Il Credito vantato dall'Impresa nei confronti dell'Ente locale deve essere certificato da quest'ultimo, mediante il rilascio dell'atto di certificazione ed a seguito di istanza da parte dell'Impresa. Non potranno essere certificati i Crediti:
   a. oggetto di cessione, mandato all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli in favore di terzi che siano stati notificati agli Enti locali;
   b. che siano stati integralmente soddisfatti dagli Enti locali in via spontanea o nell'ambito di un procedimento esecutivo con pagamenti effettuati in favore delle Imprese dopo la presentazione della domanda; in caso di soddisfazione parziale i Crediti saranno certificati per la sola residua parte non ancora soddisfatta;
   c. in relazione ai quali, prima della presentazione della domanda da parte dell'Impresa, sia stato emesso un provvedimento giudiziale che

disponga la distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati o l'assegnazione dei beni o crediti pignorati;

d. i crediti che non possono essere certificati in base alle disposizioni di legge.

2. Acquisita la certificazione, le Imprese potranno rivolgersi ad uno degli Intermediari aderenti all'Operazione per la cessione *pro soluto* del credito certificato, presentando apposita istanza di cessione del credito tramite la piattaforma telematica regionale.

**ART. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI**

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo le Parti si impegnano a prestare una efficace ed incisiva collaborazione in tutte le fasi di attuazione, sino al pieno completamento dell'Operazione. Nello specifico:
   - **Regione,** per il tramite di Finlombarda, si impegna a provvedere ad una pronta ed integrata strutturazione di tutte le attività e di tutti i processi propedeutici necessari a garantire l'avvio e la gestione dell'Operazione, anche facilitando l'implementazione di modalità e strumenti idonei se del caso a consentire il collegamento con i processi e le procedure definite a livello nazionale. Regione assume, inoltre, l'impegno a sostenere l'Operazione contribuendo, con proprie risorse, al contenimento dei costi a carico delle Imprese connessi alle operazioni di cessione ed alla copertura mediante controgaranzia a favore di Finlombarda delle prime perdite conseguenti l'eventuale mancato pagamento da parte degli Enti locali alla scadenza dei termini concordati.
   - **Finlombarda** si impegna a provvedere alla strutturazione, alla pubblicizzazione, all'avvio e gestione dell'Operazione, garantendo il coordinamento tra i vari attori coinvolti; Finlombarda assume, altresì, l'impegno a sostenere l'Operazione contribuendo, con proprie risorse, alla costituzione di un fondo di garanzia a parziale copertura del mancato adempimento del debito nei termini concordati.
   - **ANCI LOMBARDIA** e **UPL** si impegnano a promuovere e diffondere presso gli Enti locali l'Operazione, fornendo informazioni ed assistenza tecnica nella gestione della stessa. ANCI LOMBARDIA e UPL si impegnano altresì a riferire sulle attività di promozione svolte e sullo stato delle adesioni dei propri associati in sede di comitato costituito ai sensi del successivo art. 6. In particolare, ANCI LOMBARDIA si rende

disponibile ad assistere i Comuni lombardi nell'adempimento delle formalità connesse al perfezionamento degli atti di cessione del credito.

- **ABI LOMBARDIA** si impegna a promuovere, presso i propri associati, l'Operazione, favorendo per il tramite degli istituti di credito, l'adesione alla stessa da parte delle Imprese, dando di tale attività comunicazione in occasione delle riunioni di comitato costituito ai sensi del successivo art. 6. ABI LOMBARDIA si rende, inoltre, disponibile a fornire informazioni in proprio possesso relative ad esperienze similari, al fine di verificare congiuntamente con le altre Parti la loro eventuale utilità per efficientare l'iniziativa prevista dal presente Protocollo;
- **ASSIFACT** si impegna a promuovere e diffondere presso i propri associati l'Operazione favorendone l'adesione. ASSIFACT si impegna a riferire sulle attività di promozione svolte e sullo stato delle adesioni dei propri associati in sede di comitato costituito ai sensi del successivo art. 6. Inoltre ASSIFACT si impegna a realizzare presso i propri associati un osservatorio delle operazioni di *factoring* aventi ad oggetto crediti vantati nei confronti degli Enti locali lombardi e a renderlo disponibile alle Parti per tutta la durata dell'Operazione.

2. Le Parti curano azioni di comunicazione e promozione delle iniziative e dei risultati conseguiti nell'ambito del presente Protocollo, anche mediante la realizzazione di siti web dedicati e la partecipazione congiunta ad eventi e manifestazioni.

**ART. 6 – MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO**

1. Al fine di garantire tempestività nell'attuazione del presente Protocollo, mediante l'attiva e massima partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, le Parti concordano di istituire un comitato per l'attuazione del Protocollo (di seguito "il **Comitato di Monitoraggio**"), costituito da un rappresentante per ciascuna Parte.
2. Al Comitato di Monitoraggio è demandata, attraverso incontri periodici, la verifica sullo stato di attuazione dell'Operazione con lo scopo di favorire l'efficacia delle azioni e di verificarne l'impatto, anche al fine di possibili aggiustamenti in sede di implementazione. La segreteria tecnica del Comitato di cui al presente articolo è affidata a Finlombarda.

**ART. 7 – ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA**

1. L'attuazione delle finalità del presente Protocollo e la realizzazione delle correlate azioni è demandata a successivi atti che Regione Lombardia e Finlombarda si impegnano a definire e stipulare, specificando, in concreto, le attività operative poste in capo agli Enti locali, agli Intermediari e alle Imprese ed i relativi tempi di realizzazione. Le caratteristiche tecnico-operative dell'Operazione ed i rapporti tra i vari soggetti coinvolti sono meglio descritte nel documento allegato al presente protocollo (**Allegato 1 "Documento tecnico Credito In-Cassa"**) quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. I rapporti tra Finlombarda, gli Intermediari e gli Enti locali saranno regolati da appositi contratti.

**ART. 8 – EFFICACIA DEL PROTOCOLLO E MODIFICHE**

Il presente Protocollo entrerà in vigore a partire dalla data della sua ultima sottoscrizione ed avrà validità per un periodo di anni 5 (cinque). Qualsiasi modifica al Protocollo dovrà essere approvata per iscritto tra le Parti mediante apposito atto aggiuntivo al Protocollo medesimo.

**ART. 9 – LEGGE APPLICABILE E DEFINIZIONE DI CONFLITTI**

Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana. In caso di insorgenza di conflitti inerenti la validità, interpretazione ed esecuzione dello stesso, le Parti si impegnano a procedere prioritariamente ad un tentativo di composizione amichevole. Resta salva in ogni caso la facoltà di ricorso agli ordinari rimedi giurisdizionali.

**ART. 10 - RISERVATEZZA**

Nello svolgimento delle attività istituzionali, ciascuna Parte si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare né utilizzare, per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo, le informazioni di qualsiasi natura fornite dalle altre Parti nell'ambito del Protocollo, fermi restando eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza stabiliti dalla normativa vigente.

**ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi degli artt. 7 e 13 del d. lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate sulle modalità e sulle formalità del trattamento dei dati personali utilizzati per l'esecuzione del presente Protocollo.
2. Le Parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo.
3. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza.

Milano, 12 luglio 2013 - Letto, approvato e sottoscritto

**REGIONE LOMBARDIA** **DATA**

22/07/2013

**FINLOMBARDA S.P.A.** **DATA**

12/7/2013

**ANCI LOMBARDIA** **DATA**

22/7/2013

**UPL** **DATA**

22/7/2013

**ASSIFACT** **DATA**

12.7.2013

**COMMISSIONE REGIONALE ABI DELLA LOMBARDIA** **DATA**

22/7/2013

## ALLEGATO 1

## DOCUMENTO TECNICO

### 1. OBIETTIVO E CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

Con Credito In-Cassa, le Parti intendono realizzare un intervento di sostegno a favore delle imprese lombarde, con ricadute positive anche sulla filiera dei sub-fornitori, che versano in una situazione di difficoltà economica aggravata dai ritardi nei pagamenti dei crediti vantati nei confronti degli Enti locali lombardi.
L'intervento, finalizzato allo smobilizzo dei crediti delle Imprese è realizzato attraverso lo strumento della cessione del credito *pro soluto* secondo le modalità di cui all'art. 9 commi 3-bis e 3-ter del d.l. 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2 e prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

- **Imprese-cedenti**: le micro, piccole, medie e grandi imprese, in qualunque forma costitute, aventi sede legale o operativa sul territorio della Regione Lombardia, iscritte al registro delle imprese e appartenenti ad uno qualsiasi dei settori di attività ATECO 2007, con l'eccezione di quelli rientranti nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento comunitario n. 1198/2006 della Commissione Europea.
  Le imprese coinvolte nell'Operazione devono risultare titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili per prestazioni di beni e/o servizi/lavori nei confronti di Comuni, Unioni di Comuni e Province lombardi, scaduti e certificati al momento dell'accesso all'Operazione.
  Le Imprese possono, una volta ottenuta la certificazione ai sensi del DM Certificazione, cedere pro soluto i propri crediti a favore di società di factoring convenzionate, corrispondendo, in via anticipata, interessi up front, comprensivi di qualunque altra spesa e/o commissione. L'onere delle Imprese sarà contenuto grazie ad un contributo in conto interessi dello 0,75% (zerosettantacinque percento) da parte di Regione Lombardia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui al successivo art. 2. Tale contributo sarà corrisposto da Finlombarda per conto della Regione Lombardia alle Imprese cedenti.
- **Società di factoring-cessionarie**: tutti gli Intermediari iscritti nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia. Le società di *factoring* acquistano, dietro istanza dell'Impresa, i crediti di importo minimo di Euro 10.000,00

(diecimila/00) e di importo massimo di Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00) per i crediti verso le Province e i Comuni capoluoghi di Provincia o di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per i crediti verso le Province e i Comuni capoluoghi di Provincia laddove l'impresa, all'atto della presentazione della domanda, assuma specifico impegno a liquidare a sua volta i propri sub-fornitori.

Gli Intermediari acquistano i crediti al valore oggetto di certificazione da parte dell'Ente locale, ricevendo interessi up front, comprensivi di qualunque altra spesa e/o commissione. Per effetto dell'operazione di cessione la società di factoring subentra nella titolarità del credito nei confronti dell'Ente locale; la cessione è notificata all'Ente locale e, una volta accettata da quest'ultimo, comporta l'impegno dell'Ente locale al pagamento del debito in massimo 8 (otto) mesi o massimo 12 (dodici) mesi in funzione della classificazione del debito (di parte corrente o di parte capitale) nel bilancio dell'Ente locale. Per le sole spese in conto capitale, l'Ente Locale può estendere la durata massima per il pagamento sino a 18 (diciotto) mesi, fatto salvo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica con particolare riferimento all'obiettivo del patto di stabilità interno ed alle norme regolanti l'indebitamento, provvedendo di conseguenza alle opportune formalità amministrative e contabili.

- **Enti locali-debitori ceduti:** i Comuni, le Unioni di Comuni e le Province lombarde che non si trovino in situazione deficitarie o di dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente, titolari di debiti certi liquidi ed esigibili, scaduti al momento della presentazione della domanda di accesso all'Operazione da parte dell'Impresa. I debiti possono essere afferenti sia a spese di parte corrente (Titolo I), che a spese di parte capitale (Titolo II).

  L'Ente locale che aderisce all'Operazione Credito In-Cassa può dilazionare, per la parte corrente il pagamento del debito di massimo 8 (otto) mesi, per la parte capitale di massimo 12 (dodici) mesi, senza alcun onere a proprio carico; per le sole spese in conto capitale, l'Ente Locale può estendere la durata massima per il pagamento sino a 18 (diciotto) mesi, fatto salvo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica con particolare riferimento all'obiettivo del patto di stabilità interno ed alle norme regolanti l'indebitamento, provvedendo di conseguenza alle opportune formalità amministrative e contabili. (di seguito il "**Periodo di Dilazione**")

Trascorso il Periodo di Dilazione, in assenza di adempimento nei confronti della società di *factoring*, l'Ente locale è tenuto al pagamento a quest'ultima di interessi moratori ad un tasso finito pari al 5% (cinque per cento), per un periodo massimo di 2 (due) mesi per i debiti di parte corrente e massimo 6 (sei) mesi per i debiti di parte capitale (di seguito "**il Periodo di Mora**"). Trascorso il Periodo di Mora, in assenza di adempimento da parte dell'Ente locale, la società di *factoring* potrà escutere la garanzia resa disponibile da Finlombarda nei limiti di seguito indicati.

- **Finlombarda**, la Società finanziaria interamente partecipata dalla Regione Lombardia che struttura, promuove e gestisce l'Operazione coinvolgendo e coordinando le Parti; contribuisce altresì a sostenere Credito In-Cassa rendendo disponibile un fondo di garanzia. La garanzia assiste le operazioni di cessione coprendo il singolo credito ceduto in una percentuale pari all'80% (ottanta per cento) dell'importo certificato, fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) *bullet* del monte crediti complessivamente acquisito da ciascuna società di *factoring*, ferma restando la disponibilità massima di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00).

  Per effetto della escussione della garanzia da parte della società di *factoring*, Finlombarda è surrogata nei diritti del creditore nei confronti dell'Ente locale debitore, che si impegna ad estinguere il debito in un termine pari ad un massimo di 2 (due) mesi per i debiti di parte corrente e di 12 (dodici) mesi per i debiti di parte capitale corrispondendo un interesse di mora finito pari al 5% (cinque per cento) *bullet* ( di seguito " **il Periodo Finale**").

- **Regione Lombardia** promuove e sostiene, sia direttamente che per il tramite di Finlombarda, l'intera Operazione coinvolgendo le Parti; contribuisce altresì con proprie risorse a contenere a favore delle Imprese gli oneri finanziari connessi alle operazioni di cessione e ad assistere mediante controgaranzia a favore di Finlombarda le prime perdite conseguenti l'eventuale mancato pagamento da parte degli Enti locali alla scadenza dei termini concordati.

## 2. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalle società di factoring per la realizzazione delle operazioni di cessione dei crediti pro soluto ammontano complessivamente ad un massimo di Euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00) e sono destinate per il 70% (settanta per cento) a sostenere le Imprese che vantano crediti nei confronti dei Comuni e delle Unioni di Comuni lombardi e per il 30% (trenta per cento) a sostenere le Imprese che vantano crediti nei confronti delle Province lombarde, secondo quanto rappresentato nell' Appendice 1 al presente Allegato (Appendice 1 "Ripartizione delle risorse tra gli Enti locali").

Le risorse finanziarie disponibili per il Fondo di garanzia, finalizzato ad assistere le operazioni di cessione dei crediti pro soluto ammontano complessivamente ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00).

Le risorse finanziarie regionali disponibili per la realizzazione dell'Operazione ammontano, ivi compresi gli oneri di gestione, ad Euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni/00) destinati:

- al contenimento degli oneri finanziari connessi alle operazioni di cessione dei crediti a favore delle Imprese, mediante contributi ad abbattimento oneri;
- alla copertura mediante controgaranzia a favore di Finlombarda S.p.A. delle prime perdite conseguenti l'eventuale mancato pagamento da parte degli Enti locali alla scadenza dei termini concordati.

## 3. MODALITÀ DI ADESIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Gli Enti locali aderiscono all'Operazione sottoscrivendo una proposta irrevocabile di contratto con clausola di adesione ex art. 1332 cod. civ, formulata da Finlombarda S.p.A. in sede di pubblicazione di apposito avviso di partecipazione rivolto agli Enti Locali.

Le società di *factoring* aderiscono all'Operazione sottoscrivendo una proposta irrevocabile di contratto con clausola di adesione ex art. 1332 cod. civ, formulata da Finlombarda S.p.A. in sede di pubblicazione di apposito avviso di partecipazione rivolto agli Enti Locali.

La sottoscrizione della proposta di contratto irrevocabile con clausola di adesione impegna l'Ente locale e la società di *factoring* nei confronti delle parti originarie

del contratto (ovvero, Finlombarda e l'Ente locale che per primi sottoscriveranno il contratto) e degli altri soggetti che via via aderiranno.

Le Imprese creditrici (cedenti) degli Enti locali (ceduti) aderiscono all'Operazione presentando, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica regionale, una domanda di partecipazione in risposta alla pubblicazione di apposito avviso relativo all'Operazione.
Nella domanda di partecipazione le Imprese indicano la società di *factoring*, tra quelle selezionate e convenzionatesi con Finlombarda, alla quale intendono cedere i propri crediti vantati nei confronti degli Enti locali.

## APPENDICE 1

### RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA GLI ENTI LOCALI

Le risorse destinate ai Comuni ed Unioni di Comuni (di seguito, **"Plafond C"**) e le risorse destinate alle Province (di seguito **"Plafond P"**), sono ulteriormente suddivise in "sub-comparti" definiti in funzione di parametri demografici e della consistenza dei residui passivi al 31/12/2011. La determinazione dei massimali di plafond per tali sub-comparti è dettagliata, distintamente per Comuni/Unioni di Comuni e Province, come da tabelle seguenti:

**Comuni – Unioni di Comuni**

| Enti | Fascia dimensionale (popolazione residente al 31/12/2011) | Massimale concentrazione plafond "C" per sub-comparti % |
|---|---|---|
| Comuni e Unioni di Comuni | 0-999 | 1,5% |
| | 1.000-2.999 | 9,0% |
| | 3.000-4.999 | 11,0% |
| | 5.000-9.999 | 19,0% |
| | 10.000-19.999 | 17,0% |
| | 20.000-49.999 | 17,0% |
| | > 50.000 + capoluoghi | 25,5% |

**Province**

La ripartizione delle Province lombarde nei tre comparti è la seguente:

- Comparto A: Provincia di Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Sondrio;
- Comparto B: Provincia di Bergamo, Brescia, Como, Monza e Brianza, Pavia, Varese;
- Comparto C: Provincia di Milano.

| Enti | Comparto | Massimale concentrazione plafond "P" per sub-comparti % |
|---|---|---|
| Province | Comparto A | 20% |
| | Comparto B | 47% |
| | Comparto C | 33% |